

Statuto di Autonomia

Accademia di Costume e di Moda

13 ottobre 2016

Indice

- Art. 1 – Finalità e attività dell'Accademia
- Art. 2 – Ordinamento della didattica
- Art. 3 – Natura giuridica
- Art. 4 – Elenco e funzione degli organi
- Art. 5 – Il Presidente
- Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Art. 7 – il Vice Presidente
- Art. 8 – L'Amministratore Delegato
- Art. 9 – Il Direttore Didattico
- Art. 10 – Il Consiglio Accademico
- Art. 11 – Il Collegio dei Docenti o dei Professori
- Art. 12 – La Consulta degli Studenti
- Art. 13 – Il Nucleo di Valutazione
- Art. 14 – Autonomia regolamentare dell'Accademia
- Art. 15 – La Biblioteca
- Art. 16 – Pubblicità delle deliberazioni
- Art. 17 – Norme per il reclutamento

Art. 1: Finalità, oggetto e attività dell'Accademia

1. L'Accademia di Costume e di Moda è sede primaria di alta formazione accademica, artistica e di ricerca inerenti i settori della moda, del costume, dell'arte e del design. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale. L'Accademia ha quindi fini di formazione tecnica e culturale con attività dirette a raggiungere principalmente le seguenti finalità:
 - (i) qualificare tecnicamente e culturalmente gli iscritti, al fine di consentire loro un più agevole inserimento nei settori della moda e dell'abbigliamento, nonché in quelli del disegno e della creazione di tessuti, del costume dello spettacolo e delle pubbliche relazioni in detti settori, nonché più in generale nel comparto delle attività artistiche e culturali;
 - (ii) organizzare seminari, concorsi, conferenze e mostre anche d'intesa con altri Enti specializzati, nonché con centri ed organizzazioni di categoria italiani ed esteri, al fine di valorizzare la creatività italiana nella moda, e nel costume e nell'arte in genere;
 - (iii) fornire consulenze, relazioni, materiale grafico e fotografico alle ditte ed industrie specializzate nel campo della moda e del costume in modo da incrementare, realizzare e diffondere in Italia e all'estero i frutti della creatività e della produttività e dell'arte italiana;
 - (iv) promuovere il più proficuo collegamento con gli enti pubblici, centrali e locali e tutti gli altri enti pubblici e privati, anche aventi finalità di lucro, interessati al settore, in modo da assicurare, anche con la loro qualificante partecipazione, la realizzazione dei fini statutari;
 - (v) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: costituire, acquistare e vendere società, editare o coeditare pubblicazioni di qualsiasi genere, rilasciare garanzie funzionali al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
2. L'Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Accademia può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo della moda, del costume, dell'arte e del design.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Accademia può aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Ordinamento della didattica

1. L'Accademia provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza anche nel rispetto dei principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
2. L'Accademia rilascia per i corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dalla legge vigente.
3. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello.

Art. 3 – Natura giuridica

1. L'Accademia è gestita dalla società Accademia di Costume e di Moda S.r.l., con sede a Roma, Via della Rondinella 2, Partita IVA 12001361000, è una società soggetta a direzione e coordinamento dell'associazione Accademia di Costume e di Moda Ente Morale (D.P.R. 620/1970) con sede a Roma, Via della Rondinella 2, Partita IVA 01096241003, Codice Fiscale 02652810587, ente privato che si occupa dal 1964 di alta formazione nei settori della moda, del costume e dello spettacolo.
2. L'Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano.
3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Accademia e da sponsorizzazioni di enti/aziende private. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell'Accademia inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il trenta settembre dell'anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Art. 4 – Elenco e funzione degli organi

1. Prendendo a riferimento i criteri declinati dalla Legge 508/99 e seguenti, e fermo restando la propria autonomia istituzionale, l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in:
 - (i) organi di governo; e
 - (ii) organi consultivi.
2. Gli organi di governo dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Accademia:
 - (i) il Presidente;
 - (ii) il Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) Il Vice Presidente;

- (iv) l'Amministratore Delegato;
- (v) il Direttore Didattico;
- (vi) il Consiglio Accademico.

3. Gli organi consultivi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:

- 1. il Nucleo di Valutazione;
- 2. il Collegio dei docenti;
- 3. la Consulta degli studenti.

Art. 5 – Il Presidente

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie ed ha la rappresentanza legale dell'Accademia di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno. Vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.
- 3. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale.
- 4. Svolge le funzioni di rappresentante dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenza alle tesi di diploma.
- 5. Il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato dell'Accademia esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

- 1. Il CdA definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.
- 2. Propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto.
- 3. Ratifica il Regolamento Didattico Generale, su proposta del Consiglio Accademico, e tutti gli altri regolamenti d'Accademia.
- 4. La sua composizione e il suo funzionamento sono definiti dallo Statuto.
- 5. Nomina il Direttore o Direttore Didattico, il Direttore Amministrativo o Amministratore Delegato, oltre ad altre eventuali figure delegate.

Art. 7 – il Vice Presidente

- 1. Svolge le funzioni di rappresentante dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere.
- 2. Svolge la funzione di comunicazione strategica dell'Accademia.
- 3. Cura i rapporti istituzionali e cura le pubbliche relazioni dell'Accademia.
- 4. Svolge la funzione di *business development* con l'obiettivo di generare opportunità di collaborazioni in ambito istituzionale.
- 5. Cura rapporti istituzionali con l'obiettivo di *fund raising* per progetti didattici, borse di studio, progetti speciali ed altri progetti di rilevanza istituzionale.

6. Il Vice Presidente esercita le sue funzioni in coordinamento con l'Amministratore Delegato.
7. Il Vice Presidente esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
8. Il Vice Presidente sostituisce l'Amministratore Delegato in caso di sua assenza o impedimento.
9. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula dei contratti e convenzioni nell'ambito dei propri poteri di spesa e competenze.

Art. 8 – L'Amministratore Delegato

1. Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del CdA per quanto di competenza.
2. Elabora il piano economico di sviluppo pluriennale ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali, e li presenta al CdA per l'esame e l'approvazione.
3. Gestisce l'attività amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Accademia ed il personale della medesima.
4. Cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.
5. Provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi.
6. Sovrintende alla programmazione e gestione delle attività di marketing, alla comunicazione strategica e alle relazioni esterne anche in coordinamento con il Vice Presidente.
7. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo, e in collaborazione con il Direttore Didattico su studenti e docenti secondo la normativa vigente.
8. Esercita attività consultiva per il Consiglio Accademico ed il Direttore Didattico.
9. Gestisce l'attività amministrativa, finanziaria, patrimoniale e organizzativa della Biblioteca.
10. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula dei contratti e convenzioni nell'ambito dei propri poteri di spesa e competenze.
11. Definizione dei rapporti attivi e passivi con le banche, mediante delega opportuna.
12. L'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di riferire trimestralmente al CdA sull'andamento della gestione e sugli impegni di spesa presi.

Art. 9 – Il Direttore Didattico

1. Il Direttore o Direttore Didattico rappresenta la comunità accademica ed è nominato dal CdA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali dell'Accademia.
3. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere.
4. Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale.
5. Propone il Regolamento Didattico Generale dell'Accademia, i regolamenti didattici dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.
6. Vigila sul funzionamento generale dell'Accademia e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.

7. Propone i coordinatori didattici dei corsi e attiva le procedure per il reclutamento e la nomina dei docenti e l'attribuzione di incarichi di docenza, coordinamento e servizi per la didattica.
8. Esercita l'autorità disciplinare, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, sugli studenti e i docenti, secondo la normativa vigente.
9. Propone accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre Accademie e Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica o per altre attività di comune interesse.
10. Stabilisce la data e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici.

Art. 10 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.
2. Elabora e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico Generale.
3. Delibera l'istituzione di corsi accademici ai sensi delle normative vigenti, nonché dei vari coordinatori.
4. Valuta la stipula di convenzioni e/o l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream.
5. Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione didattico/scientifico con enti nazionali e internazionali.
6. Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile, in funzione dei Corsi Accademici attivati. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - (i) il Presidente;
 - (ii) il Direttore Didattico;
 - (iii) i docenti, il cui numero è determinato dal CdA, su proposta del Direttore Didattico;
 - (iv) un rappresentante designato dalla Consulta degli Studenti, in relazione alle istanze di volta in volta presentate.
7. Sono ammessi alle sessioni del Consiglio Accademico, con voto consultivo, anche l'Amministratore Delegato e/o il Vice Presidente.
8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore Didattico, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno cinque giorni prima della seduta.
9. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore Didattico, il Consiglio Accademico è presieduto dal suo delegato.
10. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Didattico.
11. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

Art. 11 – Il Collegio dei Docenti o dei Professori

1. Il Collegio dei docenti o dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Art. 12 – La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre ed elegge al suo interno il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio Accademico, in relazione alle istanze di volta in volta presentate.
2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. La Consulta degli Studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli Studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.

Art. 13 – Il Nucleo di Valutazione

1. L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le procedure del Sistema di Qualità UNI ENISO 9001:2008 e delle norme ministeriali vigenti.
2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
4. Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.
5. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale, di cui due possono essere esterni.

Art.14 – Autonomia regolamentare dell'Accademia

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l'Accademia detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:
 - (i) Statuto d'autonomia dell'Accademia, approvato dal CdA;
 - (ii) Regolamento Didattico Generale, approvato dal Consiglio Accademico e ratificato dal CdA.

2. Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento Didattico Generale, redatto ai sensi del D. P.R. n. 212/2005.

Art. 15 – Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni.
2. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
3. La biblioteca aderisce al Polo SBN IEL degli Istituti Culturali di Roma, coordinato dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).
4. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Art. 16 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 17 – Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. In tale eventualità, i Bandi saranno resi noti mediante affissione all'Albo accademico e pubblicazione sul sito internet dell'Accademia.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto di autonomia si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Ultima versione: approvato dal CdA del 13 ottobre 2016